

- 6) all'articolo 4, paragrafo 2,
- a) anziché «10 900 tonnellate» leggesi «22 525 tonnellate»;
- b) aggiungere la lettera c) «c) 1 650 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di "baby-beef" originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia» e la lettera d) «d) 9 975 tonnellate (peso carcasse) di prodotti di "baby-beef" originari della Repubblica federale di Jugoslavia, compreso il Kosovo»;
- c) il terzo comma è sostituito da «Le concessioni tariffarie non si applicano alle importazioni nella Comunità dei prodotti di "baby-beef" definiti nell'allegato II e originari dell'Albania»;
- 7) all'articolo 4 aggiungere il paragrafo seguente:
- «3. In deroga ad altre disposizioni del presente regolamento e, in particolare, l'articolo 12, considerato il carattere particolarmente sensibile del mercato agricolo e di quello della pesca, se le importazioni di prodotti agricoli ed alienatici causano gravi perturbazioni nei mercati della Comunità e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune ai sensi delle norme del competente comitato di gestione»;
- 8) l'articolo 5 è abrogato;
- 9) all'articolo 7, depennare «e all'articolo 5»;
- 10) all'articolo 13, inserire «XM ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1)» dopo «BA Bosnia-Erzegovina (1)»;
- 11) all'articolo 16, paragrafo 1, dopo «il 1° gennaio 2001» inserire «e alle merci originarie dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia immesse in libera pratica nella Comunità entro il primo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2563/2000 che modifica il presente regolamento»;
- 12) all'articolo 17, i termini «31 dicembre 2002» sono sostituiti da «31 dicembre 2005»;
- 13) l'allegato I è sostituito dall'allegato che segue:

«ALLEGATO I

relativo ai contingenti tariffari di cui all'articolo 4, paragrafo 1

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro dei presenti allegati, dall'applicazione dei codici NC. Quando il codice NC è preceduto da "ex", il regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della designazione corrispondente.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume contingenziale annuo (1)	Beneficiari	Aliquota del dazio
09.1571	0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 90 0303 21 10 0303 21 90 0304 10 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 0304 20 11 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90	Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesce; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	150 t	Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia, compreso il Kosovo	Eserzione
09.1573	0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90	Carphe: vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti e altre carni di pesce; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	350 t	Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Repubblica federale di Jugoslavia, compreso il Kosovo	Esenzione